

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

(art. 24 della legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i.)

Art. 1

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare i 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A..

Art. 3

Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:

- a) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 € nell'ambito della tipologia di lavori di cui al successivo art. 4;
- c) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
- d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti d'importo stabiliti nell'art. 2 del presente provvedimento.

Art. 4

Individuazione tipologie di lavori

Si possono eseguire in economia le tipologie di lavori riguardanti interventi di manutenzione da eseguirsi su strade, sul patrimonio immobiliare, sui luoghi di lavoro nonché interventi di mantenimento ripristino, consolidamento, interventi di miglioramento dei luoghi di lavoro e quant'altro si rendesse necessario rientranti nelle seguenti categorie:

- OG1 Edifici civili ed industriali;
- OG2 Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali
- OG3 Strade – autostrade – ponti – viadotti;
- OG4 Opere d'arte nel sottosuolo;
- OG11 Impianti tecnologici;
- OG13 Opere di ingegneria naturalistica;
- OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS5 Impianti pneumatici e antitrusione;
- OS6 Forniture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi;
- OS8 Forniture di opere generali di natura tecnica;
- OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e sicurezza del traffico;
- OS10 Segnaletica strade non luminosa;
- OS12 Barriere e protezioni stradali;
- OS19 Impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
- OS20 Rilievi topografici;
- OS24 Verde ed arredo urbano;
- OS28 Impianti termici e di condizionamento;
- OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Art. 5

Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 6

Forme di pubblicità

L'Amministrazione, con avvisi pubblicati sul sito internet della Provincia, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'Albo della stazione Appaltante dell'elenco dei nominativi degli affidatari, come previsto dell'art. 144, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 7

Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 8

Lavori mediante cottimo

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto.

L'atto di cottimo deve indicare:

- 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) le condizioni di esecuzione;
- 4) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 5) le modalità di pagamento;
- 6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona previa acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, con la firma della determinazione di affidamento dei lavori, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto mediante scrittura privata.

Art. 9

Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 10

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio/settore, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 11

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio/settore in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di anticipazioni.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali proroghe autorizzate;
- c) le assicurazioni degli operai;
- d) gli eventuali infortuni;
- e) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- f) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- g) le eventuali riserve dell'impresa;
- h) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dall'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Art. 12

Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 13

Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 14

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 15

Forniture e servizi in economia

E' ammesso il ricorso alle forniture e servizi in economia riguardanti i lavori pubblici per gli importi e secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 16

Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro. Per importi superiori saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 30, comma 2, della legge 109/94 e s.m.i..

Art. 17

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso dell'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 18

Rinvio

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si rinvia a quanto contenuto nella Legge 11.2.1994, n. 109 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 554/1999.